



AREA IV - REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE

Roma, 2 febbraio 2023

ALLE IMPRESE INDIVIDUALI

indicate nell'elenco allegato

***Oggetto:** atto di diffida ad iscrivere il domicilio digitale nel Registro delle Imprese e contestuale comunicazione di avvio del procedimento (art. 8 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e regolamento approvato con delibera del Consiglio n. 23 del 07/11/2022, emanato in applicazione dell'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 conv. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120)*

Spettabile impresa,

il domicilio digitale (PEC) dell'impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.L. n. 179/2012 convertito con la L. n. 221/2012. Inoltre, l'indirizzo iscritto deve rimanere valido ed attivo nel tempo.

Secondo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 5 sopra ricordato e con le modalità disposte nel regolamento allegato alla delibera consiliare n. 23 del 07/11/2022, alle prime 6.830 imprese individuali indicate nell'allegato "**Imprese individuali prive di PEC**" viene comunicata formale **diffida a iscrivere** il domicilio digitale nel Registro delle Imprese **entro trenta giorni** dalla conoscenza della presente diffida da parte dei destinatari, **cioè entro il 20/03/2023**.

Comunicando il domicilio digitale della Sua impresa Lei eviterà di dover pagare la sanzione e gli oneri aggiuntivi previsti.

Le ricordiamo che la domanda di iscrizione del domicilio digitale è semplice da compilare e **non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria**. Per informazioni tecniche su come presentarla e inviarla telematicamente:

Domicilio digitale delle imprese (PEC) - Guida alla comunicazione:

https://www.rm.camcom.it/index.php?id_sezione=3565

ATTENZIONE!

Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio Le assegnerà, d'ufficio, un domicilio digitale e **Le applicherà contestualmente la sanzione per omesso adempimento**: il verbale di accertamento della violazione sarà notificato nello stesso domicilio digitale e conterrà la richiesta di pagare la sanzione pecuniaria di € 60,00, cui vanno aggiunte le spese di procedimento per € 5,00.

Il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio:

- a) avrà la seguente dicitura: *codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it*;
- b) **sarà valido solamente per il ricevimento** di comunicazioni e notifiche e **non consentirà** di rispondere alle comunicazioni pervenute;
- c) sarà disponibile all'indirizzo *https://impresa.italia.it* presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., Le fornisco le seguenti indicazioni:

- Amministrazione competente: Camera di Commercio di Roma
- Oggetto del procedimento: diffida a iscrivere il domicilio digitale nel registro delle imprese e contestuale avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio in caso di inadempienza
- Ufficio competente: AREA IV Registro Imprese e Analisi Statistiche – Struttura Sanzioni e Qualità- PEC sanzioni.ri@rm.legalmail.camcom.it
- Responsabile del procedimento: Barbara Cavalli
- Termine di conclusione del procedimento: entro 4 mesi dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Con i migliori saluti

IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Barbara Cavalli

Allegato: elenco delle 6.830 imprese individuali

IN PUBBLICAZIONE DAL 02/02/2023 AL 20/03/2023